

Domande e risposte su bando Misura 10 anno 2016.

OPERAZIONE 10.1.02 – AVVICENDAMENTO LEGUMINOSE FORAGGERE

	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>E' ammissibile a premio l'erba medica seminata in bulatura?</p> <p>Se si:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ da che anno è possibile conteggiarne la presenza, fin dall'anno di semina?✓ Sarà previsto uno specifico codice coltura?✓ è possibile effettuare la semina anche nel 4° anno di impegno e rispettare l'obbligo dei 3 anni?	<p>La colture in bulatura non sono previste come foraggiere di nuovo impianto per questa operazione; sono ammesse solo colture foraggiere pure, senza consociazioni.</p>
2	<p>Nel bando anno 2016 si dice che per ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggiere.</p> <p>Significa che ci deve essere almeno 1 ettaro in ognuno dei 6 anni?</p> <p>Ad esempio, è da considerarsi corretto un impegno per 50 ha così ripartiti: 2016 =49 ha Medica1, 2017= 49 ha Medica2, 2018=49 ha Medica3, 2019=1 ha Medica1, 2020=1 ha Medica2, 2021 = 1 ha Medica3?</p>	<p>Lo schema di avvicendamento proposto è ammissibile</p>

3	<p>Nel bando anno 2016 viene esplicitato che è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vietato l' impiego di prodotti fitosanitari ✓ ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale. <p>Sulla base di ciò:</p> <p>1) è consentita la preparazione del letto di semina con la tecnica della falsa semina che prevede l'utilizzo di un dissecante?</p> <p>2) Sono consentiti i trattamenti effettuati oltre il termine del 3° anno di impegno, ossia durante il 4°/5° anno del medicaio (ad esempio nel caso di utilizzo di dissecanti per la produzione di semente)?</p> <p>3) Qualora si verificasse un forte e diffuso attacco di insetti potrebbero essere concesse deroghe per trattamenti insetticidi o si dovrà solo sfalciare?</p>	<p>1) Sì, l'utilizzo del dissecante per la preparazione del letto di semina delle foraggere è ammesso nell'operazione 10.1.02;</p> <p>2) Il divieto di trattamenti fitosanitari è da intendersi limitato alla coltura foraggera e perdura per tutto il tempo in cui tale coltura resta vitale in campo, quindi anche nel 4° o 5° anno se l'agricoltore decide di non romperla.</p> <p>3) Deroche: non verranno concesse deroghe se non a seguito del riconoscimento di causa di forza maggiore secondo le casistiche indicate nel bando di misura anno 2016, tra cui sono comprese anche le emergenze fitosanitarie (deve essere tracciata come indicato nel bando); in altri casi ricorrere allo sfalcio.</p>
4	<p>Aziende con seminativi sotto impegno in operazione 10.01.02 e vigneti sotto impegno in operazione 10.01.01 possono scambiare alcuni mappali fra le 2 operazioni, cioè possono impiantare vigneti dove al momento ci sono i seminativi sotto impegno?</p>	<p>Le particelle sotto impegno per l'operazione 10.1.01 (es vigneto) NON possono rientrare nel gruppo di particelle richieste a premio per l'operazione 10.1.02, ciò significa che le stesse superfici non possono essere richieste nelle due operazioni (rif. paragrafo 3.1.2.4 del bando 2016).</p> <p>L'operatore agricolo deve mantenere distinte per tutto il periodo di impegno, le particelle richieste per le due operazioni.</p>
5	<p>Il premio per l'operazione 10.1.02 viene riconosciuto solo nell'anno in cui la leguminosa è effettivamente presente o per tutti gli anni di impegno, dato che l'obbligo di avvicendamento prevede la leguminosa per almeno 3 anni su 6 ?</p>	<p>Il premio viene riconosciuto ogni anno su tutte le particelle sotto impegno.</p> <p>Nell'operazione 10.1.02 al punto 3.2.2.1 del bando anno 2016, nella descrizione dell'impegno A si precisa che la superficie oggetto di impegno è da considerarsi non solo quella dove si impianta la foraggera nel primo anno di impegno, ma anche le superfici che verranno interessate dalla presenza di leguminose negli anni successivi.</p>

6	<p>Relativamente all'operazione 10.1.02:</p> <p>1. È possibile seminare in estate la medica, dopo la raccolta del cereale?</p> <p>2. In tal caso la leguminosa va indicata nel fascicolo come seconda coltura? E di conseguenza l'anno di inizio è da considerarsi quello della semina estiva o quello successivo?</p>	<p>1) Si ma solo nel caso in cui nel fascicolo aziendale dell'anno precedente la domanda, la coltura principale risulti diversa da medica (rif paragrafo 3.2.2.1 "Descrizione degli impegni principali" del bando anno 2016) .</p> <p>2) La foraggiera deve essere indicata nel fascicolo dell'anno precedente come seconda coltura. L'anno di inizio impegno è da considerarsi quello della annualità successiva alla semina.</p>
7	<p>Nel caso di adesione all'operazione 10.1.02 sarebbe possibile sulle medesime particelle dopo i primi 3 anni di leguminosa lasciare 3 anni di terreno a riposo?</p>	<p>Si, è possibile lasciare i terreni a riposo dopo la leguminosa foraggiera.</p> <p>Occorre tenere in conto che qualora vengano utilizzati come EFA ai fini della Domanda Unica si applicheranno le decurtazioni al premio previste per evitare il doppio finanziamento con la quota greening dei pagamenti diretti.</p>
8	<p>Il bando per l'Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con le leguminose foraggere", al punto 3.2.3.1 "Collegamenti con la quota del greening" riporta che <i>"in caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti del greening (diversificazione e/o aree di interesse ecologico) il premio relativo alla presente operazione non viene pagato"</i>.</p> <p>E' corretto affermare che il beneficiario percepisce il premio dell'operazione solo se esonerato dal greening, quindi quando ha superfici a seminativo inferiore a 10 ettari ?</p> <p>E relativamente all'obbligo EFA come si devono valutare le superfici a leguminosa dato che rientrano tra le possibilità per soddisfare tale obbligo ?</p>	<p>No, l'affermazione non è corretta, possono presentare domanda anche aziende non esonerate dagli obblighi greening.</p> <p><u>Relativamente all'obbligo EFA:</u></p> <p>Le superfici interessate da colture a cui è associato un codice AGEA "EFA" sono ammissibili per l'operazione ma di default il premio sarà calcolato pari a 0.</p> <p>La domanda dell'operazione 10.1.02, qualora venissero selezionate superfici EFA per una quantità superiore a quanto richiesto per il soddisfacimento dell'obbligo EFA, non riconosce come pagabile la quantità di superficie che va oltre il 5%, pertanto al fine di poter pagare nell'operazione la parte eccedente il 5 % è in fase di compilazione del fascicolo aziendale che si deve impostare correttamente il codice NON EFA.</p>

		<p>Infatti in fase di compilazione della domanda il richiedente deve ricordarsi che tutte le particelle abbinate al codice EFA vengono poste a premio zero, indipendentemente dalla quota percentuale che rappresentano.</p> <p>Per le azotofissatrici si ricorda che al fine di determinare gli ettari di superficie necessari a soddisfare l'obbligo EFA si deve tener conto del fattore di ponderazione previsto (0,7).</p>
9	Sono ammissibili a premio le particelle attualmente utilizzate a prato avvicendato?	<p>Le particelle attualmente condotte a prato avvicendato non sono ammissibili come foraggere di primo impianto.</p> <p>Tali particelle possono comunque rientrare nel gruppo di particelle selezionate a premio e su cui dovrà essere realizzata una foraggera di primo impianto nel corso dei sei anni di impegno; tra prato avvicendato e foraggera di nuovo impianto dovrà esserci un'altra coltura.</p>
10	<p>Con riferimento all'obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera per almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto di impegno, si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminando la foraggera a novembre 2015, questa deve permanere fino a novembre 2018 oppure fino al 31.12.2018? - seminando la foraggera a marzo 2016, questa deve permanere fino a marzo 2019 oppure fino al 31.12.2018? 	<p>Nel primo caso l'impegno decorre dall'anno 2016, anche se la semina è avvenuta a novembre 2015. Quindi i tre anni di permanenza della foraggera terminano nell'anno 2018.</p> <p>Nel secondo caso ugualmente il termine dei tre anni di permanenza della foraggera terminano nell'anno 2018.</p> <p>In entrambi i casi la coltura può essere rotta alla fine del suo ciclo produttivo, ma non prima del 15/09.</p> <p>Non è necessario che la foraggera rimanga in campo fino al 31/12/2018.</p>
11	Se un'azienda di 29 ettari ha in campo due colture es. grano e medica, una parte della superficie a medica (es. 2,10 ettari = 5% EFA considerando il fattore di ponderazione per le azotofissatrici) viene indicata in	<p>La superficie pagata sarà tutta quella richiesta a premio ad esclusione dei 2,1 ettari di medica utilizzata per soddisfare l'obbligo EFA e quindi contrassegnata da apposito codice.</p>

	fascicolo con codice EFA; aderisce con tutta la superficie all'operazione 10.1.02, quale sarà la superficie pagata ?	Qualora l'azienda indicasse in domanda una quantità di medica EFA superiore al fabbisogno per soddisfare l'obbligo EFA vale quanto riportato nella FAQ n. 8. Non si applicano ulteriori decurtazioni al premio per la componente diversificazione, come indicato nell'allegato L al PSR 2014-2020 della Lombardia in cui sono riportati i dettagli relativi alla costruzione dei premi e le valutazioni in riferimento alle sovrapposizioni con gli obblighi greening,
12	L'avvicendamento con una leguminosa foraggera deve essere fatto esclusivamente con leguminose in purezza o possono essere utilizzati anche miscugli di leguminose? Possono essere utilizzati anche miscugli di leguminose e altre specie, destinate comunque a foraggio? Se sì, in quale percentuale devono essere presenti le leguminose?	Sono ammissibili solo foraggiere in purezza.